

CHIARIMENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE

BANDO DI GARA n. 03/2014

Con riferimento alle procedure in oggetto, in ragione delle molteplici richieste pervenute, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alle regole da seguire per la qualificazione alle gare. Si precisa che le seguenti indicazioni sono da intendersi sostitutive di ogni eventuale diverso ed antecedente chiarimento.

L'art. 92 del dpr 207/2010 prevede che il concorrente singolo può partecipare alla gara se:

- (i) in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi;
- (ii) in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori;
- (iii) in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e solo in alcune delle categorie scorporabili; in tal caso, è però necessaria una qualificazione nella categoria prevalente per una classifica che possa coprire, oltre all'importo della prevalente medesima, anche gli importi delle scorporabili non possedute dal concorrente.

L'art. 37, comma 11, prevede, tuttavia che se nell'oggetto dell'appalto rientrano prestazioni riconducibili a categorie c.d. super specialistiche (Strutture Impianti Opere Speciali – SIOS) e tali opere siano di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, il concorrente potrà subappaltare tali prestazioni nel limite del 30%; il concorrente dovrà, pertanto, obbligatoriamente eseguire direttamente, senza poter ricorrere al subappalto, almeno il 70% delle prestazioni rientranti nelle categorie c.d. super specialistiche. Ebbene, considerato che tali prestazioni sono a "qualificazione obbligatoria" ovvero non possono essere eseguite da chi sia privo delle relative qualificazioni, il concorrente, per poter legittimamente prendere parte alla procedura, dovrà essere in possesso della qualificazione nelle c.d. categorie super specialistiche per almeno il 70% dei relativi importi.

Tutto ciò chiarito, premesso che nei bandi di gara in esame rientrano prestazioni riconducibili a categorie c.d. super specialistiche (OS21) e che tali prestazioni sono di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, ai fini della qualificazione il concorrente potrà alternativamente:

- (i) essere in possesso della qualificazione in tutte le categorie di cui si compone l'intervento per i singoli importi (quindi essere in possesso sia della OG3, sia della OS21, sia della OS12-A ciascuna per il relativo importo);
- (ii) ovvero essere in possesso della qualificazione (1) nella categoria OS21 per almeno il 70% dell'importo di tale categoria, (2) nella categoria scorporabile OS12-A per il relativo importo e (3) nella categoria prevalente OG3 per un importo che possa coprire sia l'importo della prevalente indicato nel bando sia l'importo della categoria OS21 limitatamente alla quota parte non posseduta dal concorrente;

- (iii) ovvero essere in possesso della qualificazione (1) nella categoria OS21 per almeno il 70% dell'importo di tale categoria e (2) nella categoria prevalente OG3 per un importo che possa coprire sia l'importo della prevalente indicato nel bando sia l'importo della categoria OS21 limitatamente alla parte non posseduta dal concorrente sia l'importo della scorporabile OS12-A non posseduta dal concorrente (si precisa che tale ultima categoria OS12-A potrà essere posseduta anche solo in parte dal concorrente; in tal caso, la parte di importo non posseduto dallo stesso dovrà da questo essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente che, quindi, in tale ultimo caso, dovrà essere di una classifica tale da poter coprire sia l'importo della prevalente indicato nel bando, sia l'importo della categoria OS21 limitatamente alla parte non posseduta dal concorrente, sia l'importo della scorporabile OS12-A limitatamente sempre alla parte non posseduta dal concorrente).